



**COMUNE DI SAN VITO**  
**PROVINCIA SUD SARDEGNA**  
**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**AVVISO PUBBLICO**

**per l'erogazione dei contributi alle imprese al fine di ridurre l'onere TARI 2021 e attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a valere sui fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, all'art. 39 del D.L.104/2020, e all'art. 6 del D.L. n. 73/2021**

.....

**ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO**

**VISTO** l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito con la Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha istituito il c.d. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, al fine di contrastare gli effetti connessi all'emergenza COVID-19, prevedendo tra l'altro per i Comuni un ristoro riguardante il mancato gettito relativo ai tributi comunali IMU e TARI;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, col quale è stata stabilita, relativamente alla TARI, la perdita di gettito massima consentita, quantificata per il comune di San Vito in € 43.919,08;

**VISTA** la deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 30/09/2020 con la quale sono state approvate le riduzioni da applicare al ruolo TARI 2020 relativamente alle utenze non domestiche corrispondenti al 30% della parte fissa e variabile della tariffa sui rifiuti per quelle categorie di utenze non domestiche interessate da una sospensione o riduzione dell'attività economica per effetto di provvedimenti normativi e amministrativi adottati in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, corrispondenti ad € 7.064,00;

**CONSIDERATO** che la quota non utilizzata del fondo funzioni fondamentali è confluita nell'avanzo vincolato in seguito all'approvazione del rendiconto 2020 e che relativamente alla TARI questa ammontava ad € 36.855,00;

**VISTO** l'art. 6 del D.L. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha previsto ulteriori dotazioni finanziarie per i comuni, al fine di istituire ulteriori riduzioni TARI per le utenze non domestiche interessate da una sospensione o riduzione dell'attività economica per effetto di provvedimenti normativi e amministrativi adottati in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, pari ad € 19.371,90;

**VISTA** la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 29/06/2021, con la quale è stata stabilita la ripartizione delle quote relative all'erogazione dei contributi economici da destinare ai contribuenti TARI confluite in avanzo tra utenze domestiche e non domestiche e che relativamente a queste ultime tale quota ammonta per il 2021 ad € 17.319,00;

**DATO ATTO** che relativamente all'annualità 2021 sono a disposizione € 36.690,90 da destinare all'erogazione di contributi economici per le utenze TARI non domestiche, come previsto dalla deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 29/06/2021;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/09/2021 con la quale, tra l'altro:

- Sono stati stabiliti gli indirizzi per l'erogazione dei contributi alle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 23 comma 1 del regolamento comunale TARI;
- di destinare al finanziamento del presente Bando risorse per un ammontare pari a € 36.690,90, a valere sui fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, all'art. 39 del D.L.104/2020, e all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- È stato demandato apposito incarico al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, affinché proceda ad adottare con urgenza gli atti di competenza, ivi compreso l'atto di pubblicazione di idoneo avviso pubblico, il relativo modulo di domanda e gli eventuali ulteriori allegati;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 8 del 11/03/2021 avente per oggetto "Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 –Aggiornamento”;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 9 del 11/03/2021 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2021/2023”;

**VISTA** la delibera di C. C. n. 4 del 11/03/2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti”;

**VISTA LA DELIBERA DI c. c. N. 24 DEL 21/06/2012 con la quale è stato approvato il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI”**

**VISTA** la determinazione del Responsabile del servizio Economico Finanziario n. 753 del 05/10/2021 che approva il presente Avviso, i relativi allegati e ne stabilisce i criteri di selezione;

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di San Vito intende sostenere le attività commerciali ed artigianali del territorio comunale stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a ristoro delle spese relative alla TARI 2021, di cui alle delibere sopra citate e come di seguito stabilito.

#### **Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria destinata al presente Bando e stanziata dall'Amministrazione Comunale di San Vito ammonta complessivamente ad € **36.690,90** di cui:

- € 17.319,00 derivanti da applicazione di avanzo vincolato da legge (ex art. 106, D.L. 34/2020 ed ex art. 39 D.L 104/2020);
- € 19.371,90 derivanti dal contributo statale ex art. 6, D.L. 73/2021;

Qualora le risorse complessivamente stanziate non fossero sufficienti a garantire l'erogazione dei singoli contributi ammessi secondo i criteri di assegnazione di seguito evidenziati, l'Amministrazione Comunale si

riserva la possibilità di rideterminare l'ammontare degli stessi, con l'obiettivo di sostenere tutte le domande pervenute ed ammesse al finanziamento, a beneficio di tutti gli aventi diritto.

Qualora invece le somme stanziare dovessero risultare sufficienti ad erogare una percentuale di contributo superiore a quella determinata sulla base dei criteri di assegnazione stabiliti col presente avviso, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare l'ammontare delle stesse, con l'obiettivo di erogare tutto l'importo stanziato, a beneficio di tutti gli aventi diritto e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa stanziato a Bando;

### **ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono ammesse a fruire del contributo, ai sensi del presente Avviso, le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- Sono iscritte tra le utenze non domestiche TARI del Comune di San Vito relativamente all'annualità 2021 ed in particolare:
  - attività economiche rientranti nell'elenco dei codici ATECO riportati nell'*"Allegato B - Elenco Codici Ateco attività ammesse al Bando"*, parte integrante del presente Avviso;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- sono in regola con la normativa antimafia, in particolare attestano la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia);
- non sono in stato di scioglimento, liquidazione e non sono soggette a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- non riportano condanne con sentenza passata in giudicato, e/o non sono destinatarie del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
- non sono titolari di posizioni debitorie (di tipo sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del Comune di San Vito;
- non sono titolari di posizioni debitorie di tipo tributario nei confronti del Comune di San Vito, riferibili al periodo antecedente il 31/12/2020;
- sono in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- non hanno beneficiato di contributi pubblici volti al finanziamento delle stesse voci di spesa riconducibili all'oggetto del presente bando
- abbiano avuto, nel periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020, una riduzione del fatturato, certificabile attraverso estratto libri IVA, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.<sup>1</sup>

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al Comune di San Vito per le eventuali verifiche e valutazioni.

### **ARTICOLO 4 - AMBITI DI INTERVENTO**

Le azioni di sostegno economico finanziabili ai sensi del presente Avviso possono ricomprendere le seguenti iniziative:

- erogazione di contributi per riduzione parziale o totale del tributo TARI 2021 a seguito di calo del fatturato nell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai soggetti che abbiamo iniziato l'attività produttiva ed effettuato l'iscrizione al ruolo Tari con decorrenza successiva al 01 gennaio 2020, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato, secondo quanto disposto all'art. 7 del presente Avviso. .

Si evidenzia che il contributo di cui al presente avviso finanzia esclusivamente la componente TARI, pertanto la quota TEFA del 5% dovrà essere comunque versata dal contribuente alla Provincia del Sud Sardegna, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente.

#### **ARTICOLO 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per la concessione del contributo di cui al presente Avviso i soggetti interessati presentano una istanza al Comune di San Vito con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai precedenti articoli 3 e 4, secondo il "Modello allegato A – Domanda di ammissione al contributo per riduzione TARI – Utenze non domestiche – Annualità 2021", parti integranti e sostanziale del presente Avviso, accludendo i necessari ulteriori allegati a corredo della domanda stessa ed in particolare estratto libri IVA da cui evincere la riduzione di fatturato nel 2020 rispetto al 2019.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale e di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci.

L'istanza deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo [ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del **05.11.2021**. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società, anche digitalmente ai sensi del D. Lgs. n° 82 del 07/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A di cui sopra, dovrà essere corredata da:

- a. imposta di bollo, assolta ai sensi delle disposizioni normative previste del D.P.R. n. 642 del 1972 e debitamente annullata (qualora l'imposta di bollo non sia dovuta, occorre riportare, in luogo dell'apposizione della relativa marca, l'indicazione del caso di esenzione);
- b. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante in caso di società<sup>2</sup>;
- c. documentazione resa dal titolare/legale rappresentante nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il requisito economico/finanziario in capo all'istante utile alla commisurazione del valore complessivo del contributo massimo concedibile, come specificato nei successivi articoli. Nello specifico è richiesta copia dell'estratto libri IVA 2019 e 2020.  
Come previsto dallo stesso D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante dall'iscrizione camerale/all'albo artigiani. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida quella regolarmente registrata per prima al protocollo dell'Ente.

#### **ARTICOLO 6 – NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

Non potranno essere accolte le domande:

---

<sup>2</sup> Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile.

- a) Presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente art. 5;
- b) Non sottoscritte dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.
- c) Predisposte su modello difforme dall'allegato A di cui al precedente art. 5 o in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio).

Il Comune di San Vito non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La misura economica del presente Bando è da intendersi quale contributo per la riduzione totale o parziale della bolletta TARI 2021, il quale verrà ripartito tra i richiedenti beneficiari in relazione al numero delle domande pervenute nonché alla riduzione di fatturato certificata per il periodo interessato.

In particolare il valore del contributo erogabile non potrà essere superiore all'importo della bolletta TARI annualità 2021, al netto della quota TEFA, del Comune di San Vito riferita a ciascuna impresa.

Il contributo è riconosciuto secondo una delle seguenti ed alternative modalità:

- a) a titolo di compensazione del tributo TARI dovuto per l'annualità 2021
- b) a titolo di rimborso del tributo TARI dovuto per annualità 2021, nel caso in cui la tassa fosse già stata pagata, in parte o totalmente.

L'ammontare del contributo è quantificato tenendo conto delle risorse totali stanziare e destinate all'erogazione del contributo stesso nonché al numero delle domande di contributo ricevute, secondo un criterio proporzionale alla riduzione del fatturato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 e, in ogni caso, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<b>Inizio attività precedente al 01/01/2020: Riduzione fatturato anno 2020 (rispetto al 2019)</b>	<b>Contributo erogabile</b>
Oltre il 20%	100% del contributo massimo concedibile
Tra il 10.01% e il 20%	70% del contributo massimo concedibile
Tra lo 0.01% e il 10%	50% del contributo massimo concedibile
<b>Inizio attività dal 01/01/2020 (Riduzione fatturato non richiesta)</b>	<b>Contributo erogabile</b>
-	50% del contributo massimo concedibile

#### **ARTICOLO 8 – CUMULO**

Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure di aiuto riconosciute dal Governo e da altri enti pubblici.

#### **ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale di San Vito.

Nel corso della fase istruttoria, l'ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione di cui ai precedenti articoli e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti competenti.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta degli Uffici incaricati, in forma scritta o elettronica.

Qualora, uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive, assegnando un termine per la presentazione degli stessi.

Al fine di semplificare l'attività di istruttoria l'ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso il riutilizzo della medesima istruttoria effettuata in occasione del Bando Imprese annualità 2020 di cui alla determinazione 458 del 25/06/2021 "*Erogazione dei contributi alle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 23 comma 1 del regolamento comunale TARI, a valere sui fondi di cui all'art. 106 del d.l. 34/2020, all'art. 39 del d.l.104/2020 e all'art. 6 del d.l. n. 73/2021; Approvazione avviso e allegati.*" A tal proposito sarà cura del singolo richiedente dichiarare nell'apposito modulo se ha già partecipato alla procedura sopracitata.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

La graduatoria provvisoria degli ammessi al finanziamento sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio e pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale, secondo le norme vigenti e secondo quanto previsto in materia di privacy.

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di richiesta di riesame, la stessa diverrà automaticamente definitiva.

#### **ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA**

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione Comunale disporrà per l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari.

Ai soggetti ammessi al finanziamento sarà data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto e il conseguente ricalcolo dell'importo TARI eventualmente dovuto per l'anno 2021.

Ogni eventuale volontà alla rinuncia al contributo riconosciuto dovrà pervenire via PEC ai recapiti indicati nel presente Avviso entro l'avvenuta liquidazione.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

#### **ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'importo concesso sarà compensato ad abbattimento del tributo TARI annualità 2021 o liquidato a mezzo bonifico quale rimborso dello stesso nel caso il tributo sia già stato versato in parte o totalmente, esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A, al momento della presentazione della domanda e comunque nel rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. carte di credito, carte prepagate).

## **ARTICOLO 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione comprovante i requisiti richiesti ai fini della partecipazione del presente bando, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni, nonché la documentazione, utile per l'attività di controllo prevista dalla normativa vigente e di cui al successivo Articolo 13;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- e) conservare l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

## **ARTICOLO 13 – CONTROLLI**

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.

In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

## **ARTICOLO 14 - REVOCHE**

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

## **ARTICOLO 15 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Amministrazione Comunale in relazione alle disposizioni dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa che i dati personali della Ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente in quanto titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del suddetto procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge N. 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della Ditta richiedente l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

#### **ARTICOLO 16– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

Il titolare del procedimento è il Comune di San Vito.

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Per ogni informazione sulla procedura, rivolgersi al Dott. Marco Pisu - Tel. 070 9928946, email: marco.pisu@comune.sanvito.ca.it

#### **Art. 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di San Vito che si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti i quali pertanto non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

**San Vito, 05.10.2021**

*Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Dott. Enrico Mura*